

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ex D.Lgs. 231/2001***

Parte Generale

adottato dal

Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l.

|

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 E LA SUA EVOLUZIONE	4
1.1 Il ripudio del principio <i>societas delinquere non potest</i> e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato.....	4
1.2 Le sanzioni previste dal Decreto.	8
1.3 L’adozione e l’attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato.....	12
2. Linee guida elaborate dalle Associazioni di categoria.....	13
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL <i>LABORATORIO ANALISI CLINICHE F. CAVALIERE E C. SRL</i>.....	14
3.1 L’adeguamento del Laboratorio Analisi Cliniche F. Cavaliere e C. Srl alle previsioni del decreto.	14
3.2 Caratteristiche generali del Modello e requisiti necessari.....	14
4. LA GOVERNANCE.....	16
4.1 Il sistema di Governance del <i>LABORATORIO ANALISI CLINICHE F. CAVALIERE E C. Srl</i>	16
4.2 L’organigramma del Laboratorio Analisi Cliniche F. Cavaliere e C. Srl.....	16
4.3 Il sistema retributivo	16
5. Sistema organizzativo, sistema di poteri e deleghe.....	17
5.1 L’assemblea dei soci	18
5.2 L’amministratore unico	18
5.3 Direzione sanitaria	20
6. Procedure operative	21
7. CONTROLLO DI GESTIONE.....	21
7.1 Gestione della contabilità, dei flussi finanziari e della rendicontazione verso l’AS	22
7.2 Fase di programmazione e fase di consuntivazione.....	23
8. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	23
8.1 La gestione operativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro	23
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY.....	25
10. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

10.1 Identificazione e collocazione dell’Organismo di Vigilanza 26

10.2 Nomina dell’OdV..... 27

10.3 Casi di ineleggibilità e decadenza dell’OdV e profili di responsabilità 27

10.4 Funzioni e poteri dell’ Organismo di vigilanza..... 28

10.5 Comunicazione fra l’OdV e gli organi societari 29

10.6 Informativa da e verso l’organismo di vigilanza 30

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 E LA SUA EVOLUZIONE.

1.1 Il ripudio del principio *societas delinquere non potest* e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n.300- il Decreto Legislativo n.231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali, la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ratificato con legge n. 146 del 2006.

Oltre alle numerose direttive comunitarie espresse in materia, il Consiglio dell’Unione europea nel 2003 ha adottato due rilevanti decisioni quadro, questo per richiedere agli Stati membri l’adozione di misure necessarie al fine di perseguire in sede penale i comportamenti contrari alla tutela dell’ambiente e i fenomeni di corruzione nel settore privato.

Con il Decreto 231/01, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) a carico degli Enti e in conseguenza della commissione di alcuni reati tassativamente elencati nel Decreto. La responsabilità dell’ente, peraltro, richiede quale presupposto che i reati siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dello stesso. I soggetti autori dei reati possono essere:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma I, lett. A), d.lgs. 231/01);

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma I, lett. B9, d.lgs. 231/01).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Il "Laboratorio", nell'adeguarsi alle previsioni contenute nell'art. 54 della legge regionale n. 15 del 21 giugno 2008, ha ritenuto di adottare un Modello di organizzazione che rispecchi le prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/01; tale scelta consente di aumentare il livello di trasparenza e di efficienza nella gestione dell'attività aziendale e migliora l'organizzazione mediante la definizione di precise procedure e di specifiche norme di comportamento.

Quanto alla tipologia di reati che implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'ente, si fornisce di seguito una sommaria indicazione delle categorie rilevanti in base al Decreto, con l'elencazione delle sole fattispecie astrattamente riferibili all'attività svolta dal "Laboratorio analisi cliniche F. Cavaliere e C. Srl" (di seguito, anche "Laboratorio" o "società").

La prima tipologia di reati cui, secondo il Decreto, consegue la responsabilità è quella dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, che vengono menzionati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):
 - art. 24 del decreto:
 - malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni Pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
 - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L.898 23 Dicembre 1986);
 - turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
 - turbata libertà nella scelta del contraente (art. 353 – *bis* c.p.).

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

– **art. 25 del decreto:**

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (319 *quater* c.p.)
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- peculato - limitatamente al primo comma (art 314 c.p.)
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.)
- abuso d'ufficio (art 323 c.p.);

- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis* del Decreto):**

- documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);
 - violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto):
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 n. 309);
 - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. (quindi tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) o delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 c.p.p.).
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del Decreto):
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - falsificazione in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto):
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
 - turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).
- Reati societari (art. 25 ter del Decreto):
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.)
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
 - false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art 54 D.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023);
 - non punibilità per particolare tenuità (art 2621 *ter* c.c.).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto):
- associazioni sovversive (art 270 c.p.)
 - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
 - circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
 - organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1 c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqüies* c.p.);
 - finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinqüies*.1 c.p.);
 - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinqüies*.2 c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
 - atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.)
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di coazioni (art 289 *ter* c.p.);

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
 - cospirazione politica mediante accordi (art 304 c.p.);
 - cospirazione politica mediante associazioni (art 305 c.p.);
 - banda armata: formazione e partecipazione (art 306 c.p.);
 - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art 307 c.p.);
 - impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
 - danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
 - sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
 - pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
 - misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e la sicurezza pubblica (art. 1 D.L. n. 625 del 15 dicembre 1979 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 15 del 6 febbraio 1980);
 - delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo (9 dicembre 1999).
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quater*.1, introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, e art. 25 *quinquies* del Decreto):
- pratiche di mutilazione organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.);
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
 - detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
 - tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).
- Abusi di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto, introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62):
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998).
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art.14 REG.EU. n. 596/2014);
 - Divieto di manipolazione del mercato (Art 15 REG.EU. n. 596/2014).
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto, introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123):
- omicidio colposo (art. 589 c.p.) che, in materia antinfortunistica, è rappresentato dalla condotta di chi, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona per colpa la morte di una persona;
 - lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.) rappresentate dalla condotta del soggetto che, violando delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale, grave o gravissima;
 - sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente (art 55 D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto, introdotto dal D.Lgs. 231/2007):
- ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1* del Decreto, introdotto dal D.Lgs 184 del 18 novembre 2021):
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 493-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 493-quater c.p.);
 - Frode informatica (art 640 *ter.*);

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 – bis c.p.).
- Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente specifiche sanzioni pecuniarie.
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del Decreto, introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99):
 - immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere d'ingegno protette o parte di esse (art. 171, comma 1, lett. *a-bis*), Legge 633/1941);
 - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
 - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnanti dalla Siae; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171 bis, comma 1, Legge 633/1941);
 - riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distruzione, vendita o concessione in locazione di banca di dati (art. 171 bis, comma 2, Legge 633/1941);
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; (art. 171 *ter*, comma 1, Legge 633/1941);
 - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette (art. 171 *ter*, comma 2, Legge 633/1941);

- mancata comunicazione alla Siae dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies*, Legge 633/1941);
 - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies*, Legge 633/1941).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto, introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116):
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).
- Reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto):
- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
 - traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
 - commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, comma 1, art. 2, commi 1 e 2, e art. 3 *bis* della L. n. 150 del 7 febbraio 1992);
 - divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 L. n. 150/1992);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 del D. Lgs. 152/2006);

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 152/2006);
 - bonifica dei siti - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
 - traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D. Lgs. 152/2006);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D. Lgs. 152/2006);
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
 - tutela dell'aria (comma 5 dell'art. 279 del D. Lgs. 152/2006);
 - cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (comma 6 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549);
 - sversamento in mare doloso e colposo di materie inquinanti (comma 1 e 2 dell'art. 9 e comma 1 e 2 dell'art. 8, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto):
- lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 22, comma 12 *bis*, D.Lgs. 286/1998);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 286/1998).
- Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* del Decreto):
- diritti dell'uomo (art. 3, comma 3 *bis*, Legge 654/1975).
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art 604-*bis* c.p., Introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018);
 - Circostanza aggravante (art 604-*ter* c.p., Introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:
- frode in manifestazioni sportive (art. 1, Legge 401/1989);
 - esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 4, Legge 401/1989).
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*):

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs.n. 74/2000);
 - omessa dichiarazione (art 5 D.Lgs.n. 74/2000);
 - indebita compensazione (art 10 D.Lgs. 74/2000).
- Contrabbando (art 25-sexiesdecies):
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 Testo unico n.43/1973);
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art 283 Testo unico n.43/1973);
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art 284 Testo unico n.43/1973);
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art 285 Testo unico n.43/1973);
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art 286 Testo unico n.43/1973);
 - Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art 287 Testo unico n.43/1973);
 - Contrabbando nei depositi doganali (art 288 Testo unico n.43/1973);
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art 289 Testo unico n.43/1973);
 - Contrabbando nell'esportazioni di merci ammesse a restituzione dei diritti (art 290 Testo unico n.43/1973);
 - Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art 290 Testo unico n.43/1973);
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291-bis Testo unico n.43/1973);
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291-ter Testo unico n.43/1973);

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291-quater Testo unico n.43/1973);
 - Altri casi di contrabbando (art 292 Testo unico n.43/1973);
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art 285 Testo unico n.43/1973);
 - Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art 301 Testo unico n.43/1973).
- Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (art 25 -septiesdecies):
- Furto di beni culturali (art 518-bis c.p.);
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art 518-ter c.p.);
 - Ricettazione di beni culturali (art 518-quater c.p.);
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art 518- octies c.p.);
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art 518-novies c.p.);
 - Importazione illecita di beni culturali (art 518-decies c.p.);
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art 518-undecies c.p.);
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art 518-duodecies c.p.);
 - Contraffazione di opere d'arte (art 518-quaterdecies c.p.).
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art 25 – duodevicies):
- Riciclaggio di beni culturali (art.518-sexies c.p.);
 - Devastazione e saccheggi di beni culturali e paesaggistici (art 518-terdecies c.p.).
- Reati presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (Art. 12, L. n. 9/2013):
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, nel ratificare la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha, inoltre, introdotto la responsabilità degli enti in caso di commissione di alcuni reati qualora gli stessi coinvolgano un gruppo criminale organizzato e presentino profili di transnazionalità, ossia:

- siano commessi in più di uno Stato;
- siano commessi in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- siano commessi in uno Stato, ma sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Il reato transnazionale, in particolare, non costituisce una nuova fattispecie delittuosa introdotta nell'ordinamento italiano, ma rappresenta una qualifica suscettibile di essere applicata a qualsiasi reato già presente nel sistema penale, purché risponda ai requisiti di cui sopra. La stessa convenzione TOC tuttavia ha imposto agli Stati firmatari di criminalizzare in modo diretto alcuni delitti più tipicamente transnazionali, al fine di evitare che il solo richiamo alla gravità della pena potesse consentire un'elusione delle pattuizioni convenzionali agli Stati che dovessero punire, nel proprio ordinamento interno, quei stessi reati con pene inferiori.

Sono stati, pertanto, specificatamente previsti e puntiti come reati tipicamente transnazionali i seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del D.P.R. n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 286/1998).

Per completezza si ricorda infine che l'articolo 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti a esse inerenti.

1.2 Le sanzioni previste dal Decreto.

Qualora taluno dei soggetti di cui all'art. 5 commetta uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. del Decreto o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, la società potrà incorrere nell'irrogazione di pesanti sanzioni.

Gli strumenti punitivi degli illeciti delle persone giuridiche, previsti dal d. lgs. 231 (artt. 9 e ss.) sono:

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

È opportuno premettere che, l'accertamento della responsabilità dell'ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

Relativamente alle sanzioni pecuniarie vengono sempre applicate all'ente colpevole ex D.lgs. 231/01. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate; ciascuna quota può avere un importo da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37. L'importo minimo della sanzione pecuniaria varia quindi da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 1.549.000.

Il numero delle quote deve essere calcolato dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto si applicano in relazione ai reati per i quali siano espressamente previste. Consistono:

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o nella revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Anche per quanto concerne le sanzioni interdittive il tipo e la durata di tali sanzioni sono determinati dal giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori specificati dall'art. 14 del Decreto.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Inoltre, tali sanzioni possono essere applicate all'ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, cioè quando:

- sono previsti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In merito alla confisca, essa è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna. L'art. 19 del decreto statuisce infatti che, "nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato". L'impiego dell'avverbio sempre evidenzia l'obbligatorietà della misura non solo in relazione al prezzo del reato, ma anche in relazione al profitto, in virtù della particolare pericolosità delle condotte prese in considerazione.

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Per completare il quadro, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, in base a quanto disposto nel Decreto, disporre:

il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);

il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Occorre sottolineare che la seconda parte del d.lgs. n.231/01 disciplina l'accertamento degli illeciti delle persone giuridiche, riconducendolo alla sede del giudizio penale.

La *ratio* che sta alla base di tale opzione legislativa è quella di apprestare in favore della persona giuridica tutte le garanzie tipiche del processo penale, con conseguente parificazione della posizione processuale tra persona fisica e persona giuridica.

Pertanto, l'ente, accusato di un illecito, viene sottoposto a processo congiuntamente alla persona fisica autore del reato e dinanzi allo stesso giudice; a beneficio dell'ente sono previste garanzie che costituiscono una rimodulazione delle regole vigenti per l'imputato o per le altre parti private nel codice di procedura penale.

È importante ancora porre l'accento su una delle novità introdotte dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/08) relativamente ai modelli organizzativi.

La modifica riguarda l'istituto della cd. delega di funzioni, che costituisce un importante strumento di organizzazione aziendale, essenziale per una migliore efficienza nelle organizzazioni cd. complesse. L'art. 16 D.lgs. 81/08, ha introdotto al comma 3 una perspicua modalità di collegamento tra la responsabilità individuale del datore di lavoro e l'attuazione del Modello organizzativo ex D.lgs. 231. Infatti, il garante originario (datore di lavoro) può trasferire le funzioni ad altro soggetto mediante delega formale, ma ciò non escluderà la persistenza di un obbligo di vigilanza sull'operato altrui.

In virtù della modifica introdotta dal d.lgs. 81/08, il modello organizzativo avrà una duplice valenza: da un lato potrebbe avere efficacia esimente nei confronti della persona giuridica qualora efficacemente adottato ed attuato, dall'altro potrebbe esonerare da responsabilità il datore di lavoro, che attraverso l'adozione dello stesso ottempererebbe al proprio obbligo di vigilanza.

Ad avvalorare la rilevanza in merito all'adozione del Modello di organizzazione, è intervenuta una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano, che ha statuito che la mancata predisposizione di un adeguato modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01, determina la responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società per cd. mala gestio (art. 2932 c.c.).

Infatti, nel caso di condanna dell'ente ex decreto 231, gli amministratori, oltre a rispondere penalmente dei reati commessi, rischiano di incorrere anche in una responsabilità civile per

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

inadeguata attività amministrativa. Ciò in quanto l'adozione di un modello idoneo a prevenire il rischio-reato all'interno dell'ente è una decisione amministrativa, che, seppur rimessa alla

discrezionalità dell'organo gestorio, è in grado di consentire all'ente di evitare la responsabilità amministrativa e, soprattutto, l'applicazione delle relative sanzioni, pecuniarie e interdittive.

1.3 L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato.

Il legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art.6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, di Organizzazione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito anche "Organismo di vigilanza" o "ODV");
 - il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'ente debba:

- individuare e isolare le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevati ai fini del D.lgs. 231/01;
- prevedere specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione delle decisioni dell'ente al fine di prevenire i reati-presupposto;
- introdurre specifiche procedure e limitazioni nella gestione delle risorse finanziarie al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.

<p>Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001</p>	<p>Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024</p>
---	---	---

Sono previsti inoltre cogenti obblighi di informazione a favore dell'organismo di Vigilanza che devono essere seguiti dai dipendenti e dai collaboratori della società; è previsto anche un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni inserite nel Modello.

Specifiche disposizioni sono volte a garantire l'imparzialità e la professionalità dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art.7).

2. Linee guida elaborate dalle Associazioni di categoria

In forza di quanto previsto dal comma III dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del casϕ, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate.

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello.

Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
---	--	--

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL LABORATORIO ANALISI CLINICHE F. CAVALIERE E C. SRL

Il Laboratorio Analisi Cliniche F. Cavaliere e C. Srl è un'azienda che opera sul territorio sin dal 1937, con l'obiettivo di fornire al cittadino, tramite il medico di base, una pronta risposta alle sue esigenze di diagnosi mediche mediante la soluzione del quesito diagnostico e, ove possibile, l'indicazione di un trattamento terapeutico.

La società, che ha sede in Cittanova, nel suo operare si ispira ai principi di uguaglianza, rispetto delle persone, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia ed efficienza, accessibilità.

3.1 L'adeguamento del Laboratorio Analisi Cliniche F. Cavaliere e C. Srl alle previsioni del decreto.

La legge regionale n. 15 del 21 giugno 2008, ha stabilito all'art. 54 che, le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, sono tenute ad adeguare i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui ad D.lgs. 231/01. In virtù di tale previsione normativa, la società si è attivata per procedere alla formalizzazione del suo Modello organizzativo, previa l'esecuzione di un'analisi dell'intera struttura organizzativa aziendale e del proprio sistema di controlli interni, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

3.2 Struttura Documentale del Modello 231

Il Modello 231 della Società è costituito dai seguenti documenti:

- ✓ Parte Generale;
- ✓ Parti Speciali;
- ✓ Codice Etico;
- ✓ Procedura Whistleblowing;
- ✓ Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ Sistema Sanzionatorio;

La **Parte Generale** effettua una breve quanto necessaria illustrazione della *ratio* e dei principi del Modello 231 e costituisce lo strumento di riferimento per l'efficace attuazione del Modello 231,

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

descrivendone la struttura ed il funzionamento nonché i requisiti dell'Organismo di Vigilanza e le attività di propria competenza.

Le **Parti Speciali** definiscono le prescrizioni specifiche relative allo svolgimento delle attività a rischio nell'ambito dei processi esposti al "rischio reato" con lo scopo di renderle il più possibile oggettive, sistematiche e, quindi, controllabili.

Il **Codice Etico** contiene i principi etici diretti ad improntare l'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita al rispetto delle leggi vigenti. A tale fine, la Società ha adottato un Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi sociali, dei propri dipendenti e collaboratori, nonché di chiunque abbia rapporti con la Società medesima.

Il Codice Etico viene distribuito a tutti i dipendenti e costituisce una guida alle procedure aziendali ed ai requisiti di legalità che governano le condotte della Società.

Il **Sistema Whistleblowing** descrive le metodologie definite dalla società per la gestione dei canali di segnalazione degli illeciti e disciplina il divieto di ritorsione.

Il **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza** regola il funzionamento dell'organo stesso che, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il **Sistema disciplinare** elaborato in funzione di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in base ai quali gli enti sono esonerati dalla responsabilità amministrativa-penale introdotta dal Decreto, qualora la Società abbia adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati del tipo di quello verificatosi e correlato ad un sistema di sanzioni disciplinari da adottare nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nello stesso. E' contenuto nel Codice Etico.

Inoltre, s'intendono fare parte integrante del Modello 231 i seguenti documenti e registrazioni:

- Organigramma funzionale e nominativo che rappresenta la struttura organizzativa della società evidenziando rapporti e dipendenze gerarchiche tra le funzioni, ed indica i collaboratori assegnati a ciascuna funzione.
- Job Description comunque denominati.
- Documenti di Valutazione del Rischio sulla salute e sicurezza sul lavoro emessi ed aggiornati dalla società ai sensi del D.lgs 9 aprile 2009, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Fanno altresì parte del Modello 231 tutti i documenti di

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

pianificazione e registrazione delle attività svolte dal Servizio Prevenzione & Protezione (a titolo indicativo e non esaustivo: piani e verbali di formazione, verbali della riunione periodica svolta ai sensi dell'art. 35 D.lgs 81/08, nomine degli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione).

- Documenti e registrazioni del Sistema di Gestione conforme alla Norma ISO 9001:2015 (Qualità).
- Documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni in materia di trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. Fanno pertanto parte del Modello 231 i verbali di formazione, le nomine degli incaricati, i verbali di Audit, le policy per la gestione informatica dei dati.
- Ordini di servizio, atti deliberativi, direttive e determinazioni della Direzione.

3.3 Reati potenzialmente rilevanti per la Società e processi esposti al rischio reato

In considerazione della struttura organizzativa e delle attività e processi aziendali che definiscono il modello di business della Società il vertice aziendale ed il management coinvolto nell'analisi di *Risk Assessment* e mappatura della attività a rischio hanno ritenuto potenzialmente applicabili alla stessa Società i seguenti reati presupposto:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 decies induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- d) reati societari (art. 25-ter);
- e) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quater.1 e 25-quinquies) limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
- f) omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- g) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies);
- h) reati ambientali (art. 25-undecies);
- i) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

j) reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*);

I processi aziendali che risultano potenzialmente esposti alla commissione dei reati "presupposto" di cui al D.lgs 231/2001 sono i seguenti:

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Processi direzionali;
3. Amministrazione, finanza e controllo;
4. Gestione del personale;
5. Approvvigionamenti;
6. Gestione attività di laboratorio;
7. Sicurezza sul lavoro;
8. Gestione ambientale;
9. IT/Privacy.

Laboratorio Analisi Cliniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
---	--	--

4. LA GOVERNANCE

4.1 IL SISTEMA DI GOVERNANCE DEL LABORATORIO ANALISI CLINICHE F. CAVALIERE E C. Srl

La legge della regione Calabria n.24 del 18 luglio 2008 ha previsto specifiche norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private

Il “Laboratorio” rientra nell’ambito di applicazione della legge menzionata.

Il sistema di *governance* è stato strutturato in maniera da ottemperare gli obblighi imposti dalla Legge Nazionale e dalle Leggi della Regione Calabria.

L’Assemblea dei soci è competente nel deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa assegnate dalla legge o dallo statuto, nel caso di socio unico le decisioni di competenza saranno assunte con determina dello stesso.

La società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano in via esclusiva all'Assemblea o comunque alla decisione dei soci.

4.2 L’organigramma del Laboratorio Analisi Cliniche F. Cavaliere e C. Srl

L'Organigramma aggiornato è incluso nella Carta dei Servizi, cui si rinvia.

4.3 Il sistema retributivo

Il “Laboratorio” applica il CCNL Studi professionali come integrato dal protocollo aggiuntivo del 28/01/08, per la disciplina dei lavoratori dipendenti da Laboratori di Patologia Clinica e da Studi e strutture sanitarie Ambulatoriali private.

5. Sistema organizzativo, sistema di poteri e deleghe

Il sistema organizzativo e il sistema delle deleghe e dei poteri devono essere redatti con chiarezza e adeguatamente presentati ai dirigenti, dipendenti e collaboratori in genere.

Devono essere indicate con precisione le attribuzioni di responsabilità, la definizione delle gerarchie interne, l’assegnazione di attività e di compiti gestionali.

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

La struttura organizzativa della società deve consentire di individuare con precisione i soggetti dotati di specifici poteri che possono assumere, in nome e per conto della società, obbligazioni verso i terzi.

Nella definizione del sistema organizzativo verrà correttamente definito il sistema delle responsabilità, con particolare attenzione alla separazione delle funzioni.

Nelle aree di rischio verrà valutata con attenzione l'assegnazione di poteri a soggetti che potrebbero essere in conflitto di interessi, o che hanno già altre mansioni dirigenziali di rilievo.

Per garantire l'efficace attuazione del sistema organizzativo, l'azienda si è dotata di strumenti organizzativi, adeguatamente diffusi all'interno del "Laboratorio".

Il sistema delle deleghe e dei poteri consente di individuare i soggetti dotati dei poteri autorizzativi interni ed esterni verso l'azienda.

Particolare attenzione viene posta nella descrizione dei soggetti con poteri di rappresentanza e di firma che possono assumere obbligazioni in nome e per conto della società (Procure generali e speciali), e alle limitazioni di spesa.

La struttura organizzativa e il sistema delle deleghe devono essere aggiornati in presenza di variazioni organizzative o di variazione dei soggetti delegati.

5.1 L'assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è competente nel deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa assegnate dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea dei soci verifica periodicamente, su relazione dell'amministratore, l'andamento della gestione e gli scostamenti consuntivo/budget.

Nel caso di socio unico, le decisioni di competenza sono assunte con determina del socio unico.

5.2 L'amministratore unico

L'amministratore unico è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'amministratore è nominato a tempo indeterminato.

Per quanto concerne l'acquisto e la vendita di immobili, per il compimento di operazioni straordinarie (acquisto, cessione e fitto d'azienda) e per il rilascio di fidejussioni ed ipoteche,

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

l'amministratore si impegna a dare preventiva comunicazione all'assemblea dei soci.

Le deleghe per l'esecuzione di operazioni bancarie sono riservate esclusivamente all'amministratore.

L'amministratore si obbliga al pieno rispetto della legge regionale n. 24 del 18 luglio 2008.

In base a quanto previsto all'art. 4, commi 3 e 4 della predetta Legge, l'amministratore comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie e all'azienda sanitaria competente per territorio, le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Entro lo stesso termine l'amministratore dovrà predisporre e trasmettere agli Enti di cui sopra, il piano annuale di riqualificazione del personale, che dovrà essere redatto nel rispetto della normativa riguardante l'aggiornamento professionale continuo.

L'amministratore dovrà inoltre trasmettere l'elenco completo di tutto il personale operante presso la propria struttura, con i relativi titoli.

L'amministratore è obbligato a comunicare tempestivamente al Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie:

- a) le variazioni del direttore sanitario di cui all'articolo 7;
- b) il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza o impedimento;
- c) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non, operante nella struttura;
- d) le sostituzioni e integrazioni delle attrezzature sanitarie;
- e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura, ivi compreso il cambio di titolarità della struttura;
- f) la temporanea sospensione di una o più attività per periodi superiori ad un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno;
- g) la ripresa dell'attività sospesa ai sensi della lettera f);
- h) la definitiva cessazione dell'attività.

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

È prevista la revoca automatica dell'amministratore nei cui confronti sia stato avviato un procedimento giudiziario per la commissione di fattispecie di reato previste dall'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2008.

L'amministratore è obbligato a dare tempestiva ed immediata comunicazione all'Assemblea dei Soci e all'OdV dell'avvio dei procedimenti giudiziari di cui sopra.

5.3 Direttore Sanitario

Il Direttore sanitario della struttura è in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 7 legge regionale n. 24/08:

Il Direttore sanitario garantisce una presenza attiva presso la struttura non inferiore alle dodici ore settimanali

Il Direttore sanitario deve adempiere i seguenti obblighi:

a) curare l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo;

b) curare l'applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura proponendo le eventuali variazioni;

c) controllare la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;

d) controllare il regolare svolgimento dell'attività;

e) vigilare sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, al legale rappresentante i provvedimenti disciplinari;

f) curare la tenuta dell'archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche ambulatoriali e la relativa conservazione);

g) proporre al legale rappresentante, d'intesa con i medici responsabili, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere su eventuali trasformazioni edilizie della struttura;

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

h) rilasciare agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante le prestazioni eseguite;

i) vigilare sulle condizioni igienico- sanitarie.

5.4 Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico svolge un ruolo cruciale nella gestione e supervisione delle attività di laboratorio. In particolare, le sue attribuzioni riguardano:

- Supervisione e coordinamento del personale tecnico, assicurando che sia adeguatamente formato e aggiornato sulle procedure di laboratorio.
- Implementazione e monitoraggio dei protocolli di qualità, assicurando che il laboratorio operi in conformità con le normative vigenti e gli standard di accredito.
- Controllo e supervisione delle procedure analitiche per garantire la precisione e l'accuratezza dei risultati.
- Valutazione e implementazione di nuove tecnologie e metodologie per migliorare l'efficienza e l'efficacia del laboratorio.
- Assicurarsi che tutte le attrezzature e gli strumenti di laboratorio siano correttamente mantenuti, calibrati e funzionanti.
- Pianificazione e gestione delle risorse materiali, come reagenti e materiali di consumo, garantendo che siano disponibili in quantità adeguate e in condizioni ottimali.
- Mantenimento della documentazione accurata di tutte le attività di laboratorio.
- Organizzazione e partecipazione a programmi di formazione continua per il personale, assicurando che siano aggiornati sulle ultime tecniche e normative di laboratorio.
- Gestione delle relazioni con i fornitori, clienti, enti regolatori e altre parti interessate.
- Promozione e partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo per migliorare le capacità analitiche del laboratorio e contribuire all'innovazione nel campo delle analisi cliniche.

6. Procedure operative

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

L'intera struttura aziendale deve essere messa a conoscenza delle procedure operative, questo per garantire l'efficienza e l'operatività concreta delle stesse.

Nelle procedure, particolare attenzione deve essere posta alla definizione dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza della società, alla verifica dei requisiti necessari per l'adozione di atti che vincolano l'azienda nei confronti di terzi, alla definizione dei diversi processi decisionali.

Pari importanza riveste anche la tracciabilità delle operazioni, delle transazioni e dei documenti giustificativi.

Le procedure prevedono le verifiche da eseguire in ordine ai controlli sui processi decisionali, e meccanismi di controllo finalizzati a rendere efficiente il sistema di gestione dei dati e delle informazioni dell'azienda.

7. CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema del controllo di gestione del Laboratorio prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, anche attraverso la programmazione e definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di eventuali budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati correnti rispetto alle previsioni di budget, così come la presenza di flussi formalizzati di reporting su tali fenomeni agli appropriati livelli gerarchici, assicurano la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati ed approvati ad inizio di esercizio.

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

7.1 Gestione della contabilità, dei flussi finanziari e della rendicontazione verso l'AS

L'azienda si è dotata di una puntuale procedura di controllo delle accettazioni, delle prestazioni erogate e dei relativi flussi finanziari.

Ad ogni accettazione corrisponde un numero di identificazione univoco al quale deve sempre corrispondere una relativa modalità di pagamento.

In assenza del numero di accettazione nessuna prestazione può essere erogata. La gestione degli incassi di fine giornata ed il controllo sulle accettazioni è espletata dall'amministrazione.

La suddivisione dei ruoli tra accettazione, refertazione ed amministrazione garantisce quindi piena trasparenza e reciproco controllo sulle prestazioni e sui relativi pagamenti.

L'amministrazione con cadenza periodica versa gli incassi sui conti correnti bancari della società. L'amministrazione gestisce una cassa di modica entità per pagamenti in contanti che comunque non possono essere superiori ad euro 1.000.

Le deleghe per l'esecuzione di operazioni bancarie sono riservate esclusivamente agli amministratori. Ai dipendenti possono essere assegnate solo deleghe di cassa per il versamento delle entrate in contanti derivanti dalla gestione.

L'azienda si è dotata della procedura telematica per la trasmissione dei dati di natura sanitaria, in attuazione dell'art. 1 comma 810, lett. c, della legge 296/06, rispettando le regole tecniche di invio definite dal D.P.C.M. del 26/03/08.

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

7.2 Fase di programmazione e fase di consuntivazione

Al fine di garantire la corretta gestione, l'Amministratore Unico annualmente redige e presenta all'assemblea dei soci un bilancio previsionale per l'esercizio in relazione al tetto massimo di spesa (budget) assegnato dall'ASP relativamente alle singole specializzazioni. In base al budget concordato, viene definita la previsione delle risorse umane e materiali necessarie per l'efficiente raggiungimento degli obiettivi.

L'Amministratore Unico rendiconta annualmente all'assemblea dei soci sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e sull'entità e cause degli scostamenti.

All'Amministratore Unico è affidato il compito di segnalare prontamente eventuali scostamenti in corso d'anno relativamente alle spese di esercizio.

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

8. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.1 La gestione operativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La società si è adeguata alle disposizioni del D.lgs. 81/2008, provvedendo alla stesura del documento analitico per la valutazione dei rischi. L'azienda effettua verifiche periodiche circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;
- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo e, quindi, gestiti in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - alla limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti a rischi;
 - alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva ed individuale;
 - al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
 - alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
 - alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei destinatari del modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL;
 - alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le modalità operative per il concreto svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono definite nelle procedure aziendali, redatte in conformità alla normativa prevenzionistica vigente, le quali assicurano l'adeguata tracciabilità dei processi e

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

delle attività svolte.

In ogni caso, il sistema predisposto dall'azienda prevede la puntuale definizione dei compiti, dei doveri e delle responsabilità spettanti a ciascuna categoria di soggetti coinvolti nel settore della SSL, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore.

In questo senso vengono considerati anche i seguenti profili:

- l'assunzione e la qualificazione del personale;
- l'organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- l'acquisizione dei beni e dei servizi impiegati dall'azienda e la comunicazione delle opportune informazioni ai fornitori;
- la manutenzione normale e straordinaria delle attrezzature, degli impianti, dei mezzi di prevenzione e dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- la qualificazione e la scelta dei fornitori;
- l'efficiente gestione delle emergenze;
- le modalità da seguire per affrontare le difformità riscontrate rispetto agli obiettivi fissati ed alle previsioni del sistema di controllo.

Sempre con riguardo alla SSL, è predisposto un sistema di flussi informativi che consente la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del modello stesso, così come degli interventi necessari al suo aggiornamento.

Il sistema di gestione implementato dall'azienda con riferimento alla SSL è conforme ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, inclusi i requisiti indicati dalle Linee Guida UNI- INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001.

|

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

Il “Laboratorio” ha pienamente applicato le disposizioni previste dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, dotandosi del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), il quale viene periodicamente aggiornato. I metodi di archiviazione dei referti garantiscono la piena tutela della riservatezza ed impediscono la diffusione dei dati stessi.

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

10. ORGANISMO DI VIGILANZA

10.1 Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di:

- indipendenza ed autonomia; i soggetti nominati nell'OdV non devono svolgere attività di gestione o incarichi di natura operativa all'interno dell'ente. L'assenza di attività gestionale viene richiesta per garantire che i membri dell'OdV possano svolgere senza alcun conflitto di interessi l'attività di controllo e di verifica delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo.

Deve essere garantita all' OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, questo grazie alla nomina nell' organismo di Vigilanza di professionisti esterni all'azienda; si presenta inoltre rilevante la previsione di un'attività di reporting al vertice aziendale, ovvero all'Amministratore Unico.

- Professionalità; i membri dell'OdV devono avere specifiche competenze tecniche, una adeguata conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. 231/01, dei Modelli di organizzazione e dell'attività necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività di verifica descritta nel citato decreto.

Cause di ineleggibilità o revoca; nei requisiti richiesti per la nomina dei membri dell'OdV devono essere inserite specifiche disposizioni in materia di ineleggibilità-revoca; questo per evitare che un soggetto condannato per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 possa restare in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza.

- Autonomia dei poteri di controllo nell'attività ispettiva; l'OdV deve poter avere accesso a tutte le informazioni e alla documentazione necessaria per effettuare le verifiche programmate in esecuzione dell'attività di controllo prevista nel Modello di organizzazione. Per garantire il rispetto di tale attività, l'Odv non costituisce un organo subordinato al vertice aziendale, bensì un organo dotato di indipendenza nell'esecuzione dell'attività di controllo. L'OdV deve vigilare sull'osservanza del Modello utilizzando i poteri di indagine e di valutazione mediante l'utilizzo e l'ausilio del personale dell'azienda.

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

L'OdV ha inoltre il compito di curare l'attuazione del Modello e di curarne l'aggiornamento. La mancata o parziale o incompleta collaborazione con l'OdV costituisce una violazione disciplinare che dovrà essere accertata mediante un apposito procedimento.

10.2 Nomina dell'OdV e attribuzione di un budget

L'OdV è nominato dall'Organo Amministrativo.

Gli amministratori inoltre definiscono le cause di decadenza/ineleggibilità dell'Organismo di Vigilanza ed eventuali ipotesi di sospensione e di revoca dalla carica dei membri dell'OdV.

Trattandosi di un'azienda di piccole dimensioni si è ritenuto opportuno conferire ad un organo monocratico la qualifica di organismo di vigilanza.

Ricopre il ruolo di OdV un consulente esterno dotato di opportune capacità professionali.

All'OdV deve essere garantito l'accesso a informazioni e documentazione messe a disposizione dall'amministrazione. Inoltre, per attività di particolare specificità, l'Organismo di Vigilanza potrà farsi coadiuvare da professionisti esterni, previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

L'OdV è provvisto di un adeguato budget e di adeguate risorse.

10.3 Casi di ineleggibilità e decadenza dell'OdV e profili di responsabilità

L'OdV è un soggetto che può essere anche esterno alla società, qualificato ed esperto in ambito legale, di sistemi di controllo interno o di revisione contabile.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente l'organo amministrativo.

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche ai soggetti di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

Alla stregua della normativa vigente, l'OdV non ha l'obbligo, penalmente sanzionabile, di impedire la commissione dei reati indicati nel Decreto, ma quello di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'OdV può comunque incorrere in responsabilità penale nell'ipotesi di concorso omissivo,

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

nel caso in cui contribuisca, con dolosa inerzia, alla realizzazione del reato commesso da un altro soggetto.

In capo all'OdV è però configurabile una responsabilità di natura disciplinare, qualora sia dipendente della società, sia una responsabilità di natura contrattuale sotto il profilo della colpa in vigilando o comunque della negligenza eventualmente riscontrata nell'adempimento dell'incarico.

10.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

I principali compiti affidati all'OdV hanno per oggetto:

- vigilare sull'effettività e la rispondenza del Modello di organizzazione ai requisiti richiesti dal D.lgs. 231/01;
- la verifica in merito all'idoneità del Modello a prevenire la commissione di illeciti e la mappatura delle aree di rischio;
- la verifica e il necessario aggiornamento del Modello, valutando sia le modifiche della normativa di settore che i recenti orientamenti della giurisprudenza; costituisce compito dell'OdV l'effettuazione delle modifiche e degli aggiornamenti del Modello di organizzazione. La responsabilità dell'adozione delle modifiche da apportare via via al Modello resta comunque in capo all'Organo Amministrativo;
- la verifica sull'attuazione del Modello;
- promuovere le attività finalizzate alla conoscenza del Modello all'interno dell'ente;
- verificare e promuovere la partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione organizzati dall'OdV,
- dare esecuzione alle attività di verifica programmate nell'esecuzione dei controlli previsti nel Modello di organizzazione;
- eseguire l'elaborazione dei dati forniti e redigere le conclusioni in merito alle verifiche effettuate;
- segnalare agli organi competenti le violazioni del Modello di organizzazione e verificare con gli organi competenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- effettuare verifiche sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività sensibili nell'ambito del contesto aziendale.

Nello svolgimento delle funzioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale; deve poter richiedere, e ottenere, dati e informazioni dalle direzioni aziendali e dai responsabili e dirigenti con tempestività.

I responsabili delle funzioni aziendali devono comunicare all'OdV la presenza di situazioni in azienda "a rischio" di reato.

Sulla base delle valutazioni emerse dalle attività di verifica e controllo, l'OdV redige un parere di conformità o meno del Modello rispetto ai requisiti descritti nel D.lgs. 231/01, e ai principi di riferimento, nonché sulla corretta attuazione dello stesso. All'Amministratore Unico deve essere presentate le proposte di aggiornamento e di integrazione del Modello.

L'OdV comunica all'Amministratore Unico le conclusioni relative all'attività di verifica e alla presenza delle eventuali irregolarità che sono state accertate.

10.5 Comunicazione fra l'OdV e gli organi societari

In conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. 231/01, l'OdV comunica all'Amministratore Unico le conclusioni relative all'attività di verifica effettuata nella società.

Nella relazione annuale, l'OdV riferisce all'organo Amministrativo l'attività di verifica svolta nella società, con particolare attenzione ai rilievi emersi, e alle eventuali integrazioni del Modello da adottare.

Nella relazione annuale l'OdV descrive i principali aspetti affrontati nel corso della propria attività, indica eventuali integrazioni da adottare nelle procedure indicate nel Modello di organizzazione e relaziona in merito alle conclusioni relative all'attività di verifica svolta.

L'Organismo di Vigilanza può riferire direttamente all'Amministratore Unico in qualsiasi momento in presenza di specifiche situazioni (es: violazione del Modello di organizzazione, necessità di integrare il Modello ecc.).

L'Amministratore Unico potrà, a sua volta, chiedere di convocare l'Organismo di Vigilanza in qualsiasi momento per chiedere chiarimenti o approfondimenti in merito alla concreta ed efficace attuazione del Modello, o in presenza di violazioni dello stesso da parte di dipendenti dell'azienda.

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

10.6 Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I flussi informativi verso l'ODV attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere in notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata. Possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello o possono essere relative alle attività della Società che possono rilevare per quanto riguarda l'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati. Sono indirizzati all'OdV dai Responsabili di Funzione che hanno la responsabilità di garantire tali flussi (ma possono provenire anche da terzi) ed e hanno per oggetto:

- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna e/o con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- eventuali richieste ed offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altra utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali scostamenti significativi del budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano anche indirettamente la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- le eventuali comunicazioni della Società di Revisione riguardanti gli aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
- gli infortuni sul luogo di lavoro con prognosi maggiore di 40 giorni ovvero i provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- gli eventuali incidenti ambientali;

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

- criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello 231;
- informazioni di ogni provenienza concernenti la possibile commissione di reati o comunque violazioni del Modello 231;
- gli aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/2008 e di ogni altro documento rilevante ai fini del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- eventuali modifiche che intervengono sulla struttura organizzativa e sui protocolli della Società con riguardo ai presidi ex d.lgs. 81/2008;
- i provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia ambientale.

10.7 Informativa dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse.

All'OdV sono rimessi i seguenti obblighi di informazione all'Organo Direttivo:

- di natura continuativa, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario e/o opportuno per gli adempimenti degli obblighi previsti dal Decreto, fornendo ogni informazione rilevante e/o utile per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e segnalando ogni violazione del Modello, che sia ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per conoscenza o che abbia esso stesso accertato;
- attraverso una relazione scritta al con periodicità almeno annuale sulle attività svolte, sulle segnalazioni ricevute, sulle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dalle funzioni competenti, sui suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare per rimuovere eventuali anomalie riscontrate, che limitino l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, sullo stato di realizzazione di interventi migliorativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- occasionalmente, nei casi in cui se ne ravveda la necessità, nei confronti del Socio Unico per violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Socio Unico richieste di informazioni o chiarimenti.

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

11. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il requisito dell'efficace attuazione del Modello 231 prevede che la Società garantisca un'adeguata divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute da parte di tutti i collaboratori - già presenti in azienda e neo inseriti - con un grado di approfondimento proporzionato al livello di coinvolgimento nell'esecuzione delle attività a rischio.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono comunicati a tutte le risorse neo assunte o già presenti in azienda al momento della sua adozione ed aggiornamento, anche tramite pubblicazione nella rete intranet aziendale.

Sono inoltre previsti specifici avvisi in bacheca.

L'attività di formazione è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'eventuale possesso di poteri di rappresentanza della Società. In particolare, la Società prevede diversi percorsi di formazione ed aggiornamento

CORSO BASE di 2 ORE (VALIDITÀ TRIENNALE) sui seguenti argomenti:

1. Il Codice Etico del Modello 231 della Società
2. L'Organismo di Vigilanza del Modello 231
3. Gli obblighi di segnalazione
4. La tutela del segnalante e procedura whistleblowing
5. Il Sistema sanzionatorio del Modello 231 e del Codice Etico

CORSO SPECIFICO di 6 ORE (VALIDITÀ TRIENNALE) sui seguenti argomenti:

1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
2. I reati presupposto, le sanzioni, l'efficacia esimente
3. I documenti del Modello 231 e le registrazioni previste
4. Il Codice Etico della Società
5. L'Organismo di Vigilanza del Modello 231
6. I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
7. Gli obblighi di segnalazione
8. La tutela del segnalante e procedura whistleblowing
9. Il Sistema sanzionatorio del Modello 231 e del Codice Etico
10. Aspetti procedurali 231

Laboratorio Analisi Ciniche Cavaliere s.r.l	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001	Parte Generale Rev. 3 Del 5 luglio 2024
--	--	--

CORSO DI AGGIORNAMENTO di 2 ORE (ANNUALE) sui seguenti argomenti:

1. Il Codice Etico del Modello 231 della Società
2. L'Organismo di Vigilanza del Modello 231
3. Principi e norme di comportamento
4. Flussi informativi, gli obblighi di segnalazione e la procedura whistleblowing
5. Il Sistema sanzionatorio del Modello 231 e del Codice Etico

Sono previsti i seguenti percorsi formativi:

Personale operativo: corso base triennale + aggiornamento annuale.

Personale Direttivo: corso base triennale + corso specifico triennale + aggiornamento annuale.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria.

A seguito dell'aggiornamento del Modello 231, la formazione base e specifica deve essere ripetuta sul Modello in ultimo aggiornamento.